COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.6.2004
COM(2004) 428 definitivo

2004/0131 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'UE, l'adesione di questi ultimi all'accordo euromediterraneo di associazione con l'Egitto viene concordata mediante la conclusione di un protocollo allo stesso. Lo stesso articolo prevede una procedura semplificata nell'ambito della quale il protocollo è concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, ed il paese terzo interessato. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità.

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha approvato un mandato con il quale incarica la Commissione di negoziare tale protocollo con la Repubblica araba di Egitto. Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. Il testo del protocollo è stato siglato dalla Commissione e dalle autorità egiziane l'11 maggio 2004 al Cairo.

Al presente documento sono allegate: 1) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo; 2) una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Si allega il testo del protocollo negoziato con l'Egitto. Gli aspetti più importanti del protocollo sono le disposizioni riguardanti l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo di associazione UE-Egitto, l'adeguamento del protocollo riguardo ai prodotti agricoli e l'inclusione delle nuove lingue ufficiali dell'UE.

La Commissione chiede al Consiglio di approvare le allegate proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del protocollo.

Il Parlamento europeo sarà invitato a dare il proprio accordo al presente protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase,

visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 febbraio il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con l'Egitto per adeguare l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'UE.

(2) Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3) Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica araba di Egitto prevede, all'articolo 12, paragrafo 3, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica

araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità europea e i suoi Stati membri decidono di applicare provvisoriamente le disposizioni del protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

2004/0131 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il

(2) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea e degli Stati membri. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

Protocollo all'accordo euromediterraneo

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati “gli Stati membri”, rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata “la Comunità”, rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte,

e LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

in appresso denominata “l’Egitto”,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo euromediterraneo", è stato firmato a lussemburgo il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e il relativo atto è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004;

CONSIDERANDO che un accordo sotto forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e connesse agli scambi dell’accordo euromediterraneo è entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato di adesione, l’adesione delle nuove parti contraenti all’accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo a questo stesso accordo;

CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell’articolo 21 dell’accordo euromediterraneo, per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e dell’Egitto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono Parti dell'accordo

euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, e di conseguenza adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

CAPITOLO PRIMO: MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 3 (prodotti agricoli)

1. Il testo del protocollo 1 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente protocollo.

Articolo 4 (Norme di origine)

Il protocollo 4 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 18, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĚ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

AR "الصادرة بأثر رجعي"

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

(…)

Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

AR "نسخة"

3. il testo dell' Allegato V é sostituito dal testo seguente:

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …[1].) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. …[2].

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …[1]) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …[2].

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...[1]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...[2].

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...[1]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...[2] Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...[1]) deklareerib, et need tooted on ...[2] sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...[1]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...[2].

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...[1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...[2] preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...[1]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... [2]).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...[1]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...[2].

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …[1]), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …[2].

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …[1]) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra [2] preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …[1]) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …[2] származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …[1]) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali …[2].

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...[1]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn [2].

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …[1]) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …[2] preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...[1]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...[2].

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …[1]) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …[2] poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …[1]) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …[2].

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...[1]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita [2].

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...[1]) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung [2].

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم([1])) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من([2]).

Articolo 5 (Presidenza del comitato di associazione)

L'articolo 78, paragrafo 3, è modificato come segue:

" Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo della Repubblica araba di Egitto".

CAPITOLO SECONDO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 6 (Prova dell'origine e cooperazione amministrativa)

1. Le prove dell'origine rilasciate a norma di legge dall'Egitto o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

 (a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo UE-Egitto o nel regime comunitario delle preferenze generalizzate;

 (b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione;

 (c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Egitto o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra l'Egitto e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. L'Egitto e i nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicati tra loro sempreché:

(a) tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra l'Egitto e la Comunità prima della data dell'adesione e

(b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.

3. Richieste per successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi preferenziali e degli accordi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno accettate dalle autorità doganali competenti dell'Egitto o dei nuovi degli Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di importazione.

Articolo 7 (Merci in transito)

1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dall'Egitto verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso l'Egitto, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Egitto o nel nuovo Stato membro in questione.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

La Repubblica araba di Egitto si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.

Articolo 9

Per il 2004 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli aumenti dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 10

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e la dichiarazione del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 11

1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e la Repubblica araba di Egitto procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.

2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 12

1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato euromediterraneo, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

3. Ove le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, le disposizioni degli articoli da 2 a 5 del presente protocollo si applicano con effetto dal 1° giugno 2004. Le restanti misure del presente protocollo si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 14

Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi.

PER GLI STATI MEMBRI

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER LA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO

Allegato

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Egitto

1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2. a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.

 b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

 Tuttavia, nel caso dei prodotti classificati ai codici 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 e 2302, la concessione si applica anche ai dazi specifici.

3. Per alcuni prodotti i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.

 Salvo diversa disposizione, questi contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C.

 Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

4. Per i prodotti per i quali le disposizioni specifiche della colonna D si riferiscono al presente paragrafo, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna B vengono maggiorati ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente; il primo aumento avviene dopo un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo.

5. Per le arance dolci, fresche di cui ai codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, entro il contingente tariffario di 34.000 tonnellate applicabile per la concessione sui dazi doganali ad valorem, il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC è ridotto a zero, è il seguente:

 – 264 €/t, per ciascuno dei periodi dal 1° dicembre al 31 maggio.

Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore del 2, 4, 6 o 8% al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o 8% del prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore al 92% del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

Allegato al protocollo 1

Codice NC (*)		Descrizione delle merci (**)	a	b	c	d
			Riduzione dell'aliquota doganale NPF (1) %	Contingente tariffario (tonn. peso netto)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (1) %	Disposizioni specifiche
	0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	100	2 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 5
	0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 1° ottobre al 15 aprile	100	3 000	-	Nel rispetto delle condizioni convenute nello scambio di lettere
				di cui:		
	0603 10 80	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 1° ottobre al 15 aprile	100	1 000		
	0604 99	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
Ex	0701 90 50	Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 31 marzo	100	anno 1: 130 000 anno 2: 190 000 anno 3 e seguenti: 250 000	60	
Ex	0701 90 50	Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1° aprile al 30 giugno	100	1 750	60	
	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 marzo	100	-	-	
	0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati, dal 1° gennaio al 15 giugno	100	16 150	60	Si applicano le disposizioni

Codice NC (*)		Descrizione delle merci (**)	a	b	c	d
			Riduzione dell'aliquota doganale NPF (1) %	Contingente tariffario (tonn. peso netto)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (1) %	Disposizioni specifiche
						specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati, dal 1° febbraio al 15 giugno	100	3 000	50	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 15 aprile	100	1 500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0705 11 00	Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate, dal 1° novembre al 31 marzo	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati, dal 1° gennaio al 30 aprile	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1° gennaio alla fine di febbraio	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 30 aprile	100	anno 1: 15 000 anno 2: 17 500 dopo anno 2: 20 000	-	
	0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:	100	-	-	

Codice NC (*)		Descrizione delle merci (**)	a	b	c	d
			Riduzione dell'aliquota doganale NPF (1) %	Contingente tariffario (tonn. peso netto)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (1) %	Disposizioni specifiche
		- asparagi dal 1° ottobre a fine febbraio - peperoni dolci dal 1 novembre al 30 aprile - altri ortaggi dal 1° novembre a fine febbraio				
Ex ex	0710 0711	Ortaggi e legumi congelati e temporaneamente conservati, esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 e i funghi del genere Agaricus delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 51 00	100	anno 1: 1 000 anno: 2000 anno 3 e seguenti: 3 000	-	
	0712	Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	100	16 550	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
Ex	0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi i prodotti destinati alla semina delle sottovoci 0713 10 10, 0713 33 10 e ex 0713 90 00	100	-	-	
	0714 20	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate	100	3 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0804 10 00	Datteri, freschi o secchi	100	-	-	
	0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi	100	-	-	
	0805 10	Arance, fresche o secche	100	anno 1: 58 020 (2) anno 2: 63 020 (2) anno 3 e anni seguenti: 68 020 (2)	60	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

Codice NC (*)		Descrizione delle merci (**)	a	b	c	d
			Riduzione dell'aliquota doganale NPF (1) %	Contingente tariffario (tonn. peso netto)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (1) %	Disposizioni specifiche
	0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	100	-	-	
	0805 50	Limoni *(Citrus limon, Citrus limonum)* e limes (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*), freschi o secchi	100	-	-	
	0805 40 00	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	100	-	-	
	0806 10	Uve, fresche, dal 1° febbraio al 14 luglio	100	-	-	
	0807 11 00	Cocomeri, freschi, dal 1° febbraio al 15 giugno	100	-	-	
	0807 19 00	Altri meloni, freschi, dal 15 ottobre al 31 maggio	100	1 175	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0808 20	Pere e cotogne, fresche	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 15 marzo al 31 maggio	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0809 40	Prugne e prugnole, fresche, dal 15 aprile al 31 maggio	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° ottobre al 31 marzo	100	anno 1: 500 anno 2: 1 205	-	

Codice NC (*)		Descrizione delle merci (**)	a	b	c	d
			Riduzione dell'aliquota doganale NPF (1) %	Contingente tariffario (tonn. peso netto)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (1) %	Disposizioni specifiche
				anno 3 e seguenti: 1 705		
	0810 90 95	Altre frutta, fresca	100	-	-	
	0811 0812	Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, o temporaneamente conservata, ma non atta per il consumo immediato nello stato in cui è presentata	100	anno 1: 1 000 Anno: 2000 anno 3 e seguenti: 3 000	-	
	0904	Pepe (del genere «Piper»); *pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati*	100	-	-	
	0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro	100	-	-	
	0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie	100	-	-	
	1006	Riso	25	32 000	-	
	1006	Riso	100	5 605	-	
	1202	Arachidi	100	-	-	
ex	1209	Semi, frutti e spore da sementa, esclusi i semi di barbabietole delle sottovoci 1209 10 00 e 1209 29 60	100	-	-	
	1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili	100	-	-	
	1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	100	-	-	
	1515 50 11	Olio di sesamo e sue frazioni destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (3)	100	1 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche

Codice NC (*)		Descrizione delle merci (**)	a	b	c	d
			Riduzione dell'aliquota doganale NPF (1) %	Contingente tariffario (tonn. peso netto)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (1) %	Disposizioni specifiche
						del protocollo 1, paragrafo 4
	1515 90	Altri grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, raffinati o meno, ma non chimicamente modificati, diversi dagli oli di lino, granturco (chicchi), ricino, tung e sesamo e loro frazioni	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	100	350 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	2001 90 10	"Chutney" di manghi	100	-	-	
	2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	1 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	2008 11	Arachidi	100	3 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
	2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	100	1 050	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

Codice NC (*)		Descrizione delle merci (**)	a	b	c	d
			Riduzione dell'aliquota doganale NPF (1) %	Contingente tariffario (tonn. peso netto)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (1) %	Disposizioni specifiche
	2302	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi	60	-	-	
	5301	Lino	100	-	-	

(*) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 (GU L 281 del 30 ottobre 2003).

(**) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(1) Tuttavia, nel caso dei prodotti classificati ai codici 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 e 2302, la concessione si applica anche ai dazi specifici.

(2) Contingente tariffario applicabile dal 1° luglio al 30 giugno. Di questo volume 34.000 t riguardano le arance dolci, fresche, classificabili ai codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50, nel periodo dal 1° dicembre al 31 maggio.

(3) L'inserimento di questa sottovoce è soggetto alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie (cfr. Articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche).